

cinio in una scuola retta da altro maestro e designata dal regio provveditore. »

La metto a partito.

(Dopo prova e controprova, questa prima parte dell'emendamento Morandi è respinta).

Passeremo ora alla votazione della seconda parte, che è accettata dal Ministero e dalla Commissione e che è la seguente:

« Non sarà in nessun caso data facoltà di insegnare alle giovanette che non abbiano compiuto il 17° anno d'età, o che non lo compiano col 31 dicembre dell'anno in corso, e ai giovani che non abbiano compiuto il 18°, o che non lo compiano essi pure col 31 dicembre.

« Coloro che non siano arrivati alla detta età, potranno però esser ammessi a fare l'anno di tirocinio. »

Gianturco, ministro dell'istruzione pubblica. Faccio osservare che quest'ultimo comma è affatto inutile.

Morandi. Lo ritiro.

Presidente. Metto dunque a partito il solo primo comma di questa seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Morandi.

(È approvato).

Metto ora a partito l'articolo 8 colla modificazione dell'onorevole Morandi ora approvata. L'articolo 8 suona così:

« Le allieve e gli allievi delle scuole normali, se, alla fine del terzo corso, superano l'esame di licenza, sono dichiarati idonei all'insegnamento.

« Possono subito prender parte ai concorsi ed essere incaricati d'insegnare nelle scuole elementari; ma non ottengono il diploma di insegnamento se non dopo un anno di lodevole prova o di lodevole tirocinio in una scuola designata dal regio provveditore.

« Non sarà in nessun caso data facoltà di insegnare alle giovanette che non abbiano compiuto il 17° anno d'età, o che non lo compiano col 31 dicembre dell'anno in corso, e ai giovani che non abbiano compiuto il 18°, o che non lo compiano essi pure col 31 dicembre. »

(È approvato).

Torniamo ora all'articolo 11.

Onorevole Morandi, mantiene o ritira i suoi emendamenti?

Morandi. Li ritiro.

Presidente. Metto dunque a partito l'articolo 11 come è stato modificato dalla Commissione. Lo rileggo:

« L'allievo maestro, dichiarato idoneo all'insegnamento, può concorrere ai posti vacanti di maestro elementare, ovvero ottenere un posto per nomina *di ufficio* dal Consiglio scolastico provinciale.

« I due anni del tirocinio lodevolmente compiuto dagli allievi maestri provenienti dalla scuola privata in una scuola elementare pubblica, per nomina del Comune o del Consiglio scolastico, e per i quali essi abbiano ottenuto il diploma secondo le norme prescritte, contano per la pensione e per tutti gli altri effetti utili preveduti dalle leggi e dai regolamenti in vigore. »

(È approvato).

« Art. 11 bis. La nomina degli insegnanti delle scuole normali e complementari avrà luogo solamente in base a regolare concorso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi, il quale ha proposto il seguente articolo sostitutivo:

« La nomina degli insegnanti delle Scuole normali e complementari avrà luogo in base a regolare concorso, dopo il collocamento di tutti gli insegnanti, i quali, forniti di regolare diploma, prestano servizio in dette Scuole, tanto effettive che aggiunte, da un triennio in qualità d'incaricati. »

Vischi. Questo articolo stabilisce come base della nomina degli insegnanti il concorso. Questo principio io lo approvo; però domando all'onorevole ministro, quale condizione verrà fatta per l'avvenire, a quei maestri che ora trovano in servizio in qualità di incaricati.

Questa questione, l'accento di volo, si è già dette con tutto il resto, di cui sempre abbiamo discusso in questa Camera, relativamente ai concorsi straordinari.

Noi abbiamo degli insegnanti, i quali, forniti di regolare diploma, si sono presentati ai concorsi, e per circostanze speciali dell'amministrazione di pubblica istruzione non hanno potuto ottenere il posto, che col concorso avevano guadagnato. Il Governo, per un sentimento di giustizia, ha dato loro un posto a titolo di incaricato. Questi incaricati sono rimasti in ufficio moltissimi anni; taluno anche per più di dieci anni. Viene la presente legge, che stabilisce da ora in poi il concorso; per essi